



progressiva limitazione delle adozioni internazionali di minori provenienti dalla Bielorussia: mentre sono stati circa 820 i minori adottati in Italia dal 2001 al 2004, perlopiù già ospitati nell'ambito di soggiorni solidaristici, dal 2006 al primo semestre del 2009 tale numero si è ridotto a 53<sup>121</sup>. Il Governo italiano, anche di recente chiamato a rispondere rispetto a tale situazione, ha reso noto<sup>122</sup> che sono in corso trattative, anche se pare che vi sia un'intenzione politica del Presidente bielorusso di chiudere le adozioni internazionali verso l'Italia, salvo casi specifici soggetti a valutazione da parte della Bielorussia<sup>123</sup>. Infine, si evidenzia che il **Governo** non ha dato attuazione agli impegni assunti nel Piano Nazionale Infanzia 2002-2004 rispetto all'accoglienza dei minori temporaneamente accolti<sup>124</sup>, mentre a livello parlamentare si è dimostrato interesse nei confronti di tale questione, soprattutto da parte della Commissione parlamentare Infanzia che, oltre ad aver condotto indagini conoscitive sull'argomento<sup>125</sup>, nell'otto-

bre 2007 ha dedicato al tema dei soggiorni solidaristici una Tavola Rotonda in cui istituzioni, esperti ed associazioni hanno avuto la possibilità di confrontarsi<sup>126</sup>.

#### Per queste ragioni il Gruppo CRC reitera le seguenti raccomandazioni:

1. Al **Ministero degli Affari Esteri** in collaborazione con la **Commissione per le Adozioni Internazionali** uno specifico impegno per sostenere iniziative in alternativa al soggiorno in Italia, nei luoghi e comunità da cui provengono i minori, dirette a promuovere il loro diritto a crescere in famiglia, anzitutto quella d'origine e quando questo non sia possibile, in un'altra famiglia, adottiva o affidataria, secondo le situazioni;
2. Al **Comitato Minori Stranieri, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**, la revisione delle Linee Guida del Comitato e dei criteri con cui vengono realizzati i soggiorni solidaristici, che includa anche la valutazione preventiva dell'idoneità delle persone che accolgono i minori e l'istituzione di un apposito albo delle associazioni autorizzate;
3. Al **Comitato Minori Stranieri, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**, in collaborazione con il **Ministero degli Affari Esteri** di promuovere e sostenere nei Paesi d'origine, quanto prima, una valutazione *ex post* dell'impatto del soggiorno sui minori, ricadute psicologiche e sociali, anche al fine di conoscere i rischi connessi e migliorare il sistema.

<sup>121</sup> Nella comunicazione del 24 luglio 2009 inviata dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al Gruppo CRC tramite il CIDU ai fini dell'aggiornamento del presente Rapporto si specifica che il «fenomeno adottivo dalla Bielorussia è fortemente calato dopo il 2004, ed i bambini entrati in Italia a scopo adottivo sono stati infatti: 147 nel 2001, 185 nel 2002, 254 nel 2003, 226 nel 2004, 0 nel 2005, 34 nel 2006, 12 nel 2007, 4 nel 2008 e 3 nel primo semestre del 2009 (si prevede la conclusione nel 2009 di ulteriori 20 procedure)». Si è inoltre precisato che «è stato possibile concludere un limitato numero di adozioni di minori accolti con programmi solidaristici rispetto alle numerosissime attese da parte delle famiglie».

<sup>122</sup> Audizione in Commissione Infanzia del Ministro degli Affari Esteri del 28 gennaio 2009, resoconto stenografico disponibile al link [www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/stenbic/36/2009/0128/sooor.htm](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenbic/36/2009/0128/sooor.htm)

<sup>123</sup> Interrogazione parlamentare a risposta scritta On. Carra / Min. Giannardi (Presidente CAI) del 27 febbraio 2009 [www.commissioneadozioni.it/it/notizie/2009/risposta-interrogazione-on-carra.aspx](http://www.commissioneadozioni.it/it/notizie/2009/risposta-interrogazione-on-carra.aspx); Audizione in Commissione Infanzia del Ministro degli Affari Esteri del 28 gennaio 2009, resoconto stenografico disponibile su [www.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/stenbic/36/2009/0128/sooor.htm](http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenbic/36/2009/0128/sooor.htm)

<sup>124</sup> Nel Piano Nazionale Infanzia 2002-2004 era prevista «la revisione dei criteri con cui si realizzano i soggiorni di minori stranieri dell'Est europeo, che trascorrono in Italia alcuni mesi all'anno, e verificare la possibilità di realizzare progetti di sostegno a distanza e di cooperazione internazionale mirati a creare nel loro Paese migliori condizioni complessive di vita ed il superamento della loro istituzionalizzazione. Il Governo si impegna a promuovere un'attenta valutazione preventiva dell'idoneità delle famiglie di accoglienza, poiché accanto a famiglie capaci vi possono essere persone inadeguate, che tuttavia non sono sottoposte a nessun vaglio della loro capacità né dai servizi locali né da altri. Inoltre spesso tali soggiorni sono utilizzati per aggirare l'attuale normativa in tema di adozione internazionale, sia per «scegliere» il bambino gradito (rispedendo eventualmente al mittente dopo un primo periodo di accoglienza quello accolto prima e risultato non gradito) sia per preconstituire situazioni di fatto dirette a forzare le decisioni dei giudici minorili sia italiani che stranieri». Si vedano in proposito 2° Rapporto CRC, pag. 52, e 3° Rapporto CRC, pag. 92.

<sup>125</sup> La Commissione Infanzia dopo aver svolto un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, avviata il 15 maggio 2003 e conclusa dopo circa un anno e mezzo di lavori con un documento approvato il 27 ottobre 2004, ha ritenuto opportuno approfondire alcuni temi già parzialmente affrontati in quella sede riprendendone l'esame nell'ambito di una nuova indagine sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono, deliberata il 9 febbraio 2005 e conclusasi il 15 novembre 2005.

### MINORI NEI CONFLITTI ARMATI: L'ATTUAZIONE IN ITALIA DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CRC CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

11. Il Comitato ONU raccomanda all'Italia di inserire nella sua legislazione una definizione del concetto di «partecipazione diretta» delle persone di età inferiore ai 18 anni ad un conflitto armato, e delle attività correlate, che dovrebbero essere in linea con l'interpretazione ampia del concetto stesso fornita nel Rapporto dello Stato Parte.

12. Al fine di rafforzare le misure nazionali e internazionali tese a prevenire l'arruolamento di minori nelle forze armate o nei gruppi armati e il loro utilizzo nelle ostilità, il Comitato raccomanda all'Italia di:

[...]

<sup>126</sup> Seminario di Studio «Adozione, affidamento, accoglienza dei minori in strutture, soggiorni solidaristici e cooperazione internazionale. Proposte a confronto» 8 ottobre 2007, «Tavola rotonda sui soggiorni solidaristici. La sfida dell'affido internazionale». Gli atti del seminario sono disponibili su [www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerale/infanzia/081007/1607\\_081007\\_bozza\\_stamp.pdf](http://www.parlamento.it/documenti/repository/commissioni/bicamerale/infanzia/081007/1607_081007_bozza_stamp.pdf)



- (b) proibire espressamente per legge la violazione delle disposizioni del Protocollo Opzionale relative all'arruolamento e al coinvolgimento di minori nelle ostilità;
- (c) stabilire la giurisdizione extra-territoriale per questi crimini quando sono commessi da o contro una persona che è cittadino o ha legami con lo Stato parte;
- (d) codificare in modo esplicito che il personale militare non deve adottare alcun atto che viola i diritti enunciati nel Protocollo Opzionale, anche in conseguenza di un ordine formulato a tal fine.

14. Il Comitato raccomanda all'Italia di considerare la possibilità di aumentare l'età minima per l'arruolamento volontario ai 18 anni.

15. Il Comitato invita l'Italia a fornire, nel prossimo Rapporto, ulteriori informazioni circa:

- (a) lo *status* dei minori che frequentano le scuole militari, in particolare se essi sono da considerarsi studenti di una scuola militare o già reclute militari;
- (b) le misure prese per assicurare che l'arruolamento volontario nelle forze armate nazionali per le persone di età inferiore ai 18 anni sia «realmente volontario» in conformità al principio enunciato dall'art. 3, paragrafo 3, del Protocollo;
- (c) dati disaggregati sulle persone al di sotto dei 18 anni, frequentanti le scuole militari, per età, regione, area rurale/urbana, condizione sociale;
- (d) la conformità dei *curricula*, nelle scuole militari, agli artt. 28 e 29 CRC, come anche al Commento Generale n.1 sulle finalità dell'istruzione;

18. Il Comitato raccomanda all'Italia di revisionare la legislazione al fine di proibire il commercio di armi leggere con quei Paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano alle ostilità come membri sia delle forze armate che dei gruppi armati, distinti dalle forze armate dello Stato. A tal proposito, il Comitato raccomanda all'Italia di indicare, nel prossimo Rapporto, come la Legge 185/1990 abbia operato quantitativamente nell'ostacolare il tale commercio. Il Comitato raccomanda inoltre di inserire nel Codice penale disposizioni che qualifichino quale fattispecie di reato il commercio di armi leggere con i Paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità.

*CRC/C/OPAC/CO/ITA/1, punti 11, 12 lett. b, c, d, 14, 15, 18*

Il Governo italiano continua a disattendere le raccomandazioni rivolte dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Comitato ONU) all'Italia sull'attuazione del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza relativo al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OPAC).

In primo luogo, non è stata introdotta a livello legislativo una precisa definizione del **concetto di «partecipazione di-**

**retta»** delle persone di età inferiore ai 18 anni ad un conflitto armato e delle attività correlate<sup>127</sup>, né durante la XV Legislatura né nell'attuale Legislatura, né è stato presentato un disegno di legge in materia<sup>128</sup>. Il Gruppo CRC rileva tale lacuna legislativa con preoccupazione anche in considerazione delle esternazioni politiche rese rispetto all'ipotesi di coinvolgimento di minori in contesti di conflitto con funzioni diverse dal combattimento<sup>129</sup>, che non solo contrastano con quanto disposto dal Protocollo Opzionale<sup>130</sup>, ma che rendono anche evidente quanto sia sottovalutata l'importanza del contenuto della raccomandazione rivolta dal Comitato ONU all'Italia.

In secondo luogo si rileva che, pur essendo stata elevata a 18 anni l'**età minima per l'arruolamento volontario** nelle Forze Armate<sup>131</sup>, non è stata ritirata la Dichiarazione di riserva, resa dall'Italia nel maggio 2002 in occasione della ratifica del Protocollo Opzionale, in cui si indicano i 17 anni quale età minima per l'arruolamento volontario nelle forze armate. Continua peraltro a non essere sufficientemente chiaro quale implicazione abbia rispetto all'età minima dell'arruolo la dichiarazione di ferma speciale che i ragazzi e le ragazze che frequentano le **scuole militari**<sup>132</sup>, istituti scolastici posti sotto l'amministrazione delle forze armate, devono rendere al compimento del 16° anno di età<sup>133</sup>.

<sup>127</sup> Per «partecipazione diretta» alle ostilità si intende lo svolgimento di qualunque funzione in ambito militare, anche diversa dal combattimento (Conferenza di Città del Capo, 1997). Nel Rapporto governativo al Comitato ONU in merito attuazione del Protocollo Opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati in Italia, del 2004, l'Italia aveva fornito una definizione corretta di tale concetto: «*engagement in activities like transportation, supply and medical activities whether or not these activities are conducted in the regions where fighting is taking place*», frutto dell'interpretazione di quanto disposto dalla Legge 2/2001.

<sup>128</sup> In proposito, il Rapporto governativo, op. cit., si limita ad affermare che le disposizioni vigenti, relative all'età minima dell'arruolamento nelle forze armate, impediscono la partecipazione diretta dei minori di 18 anni ad un conflitto armato, non considerando però che manca nell'ordinamento italiano una norma che specifichi cosa si intende per «partecipazione diretta alle ostilità e attività ad essa correlate».

<sup>129</sup> Come evidenziato dalla Coalizione italiana della campagna «Stop all'uso dei bambini soldato!», un chiarimento legislativo in tal senso risulta essere particolarmente urgente e necessario anche alla luce di recenti dichiarazioni rese da esponenti politici (*in specie*, Gen. Del Vecchio) con le quali si propone di consentire l'arruolamento volontario nell'esercito da parte di ragazzi di 16 anni, che «potrebbero collaborare attivamente offrendo un contributo importante». Cfr. comunicato stampa del 2 aprile 2008, disponibile al link [www.bambinisoldato.it/IMG/pdf/coaliz\\_bb\\_soldato\\_nota\\_del\\_vecchio.pdf](http://www.bambinisoldato.it/IMG/pdf/coaliz_bb_soldato_nota_del_vecchio.pdf)

<sup>130</sup> Art. 1 OPAC: «Gli Stati parte adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità».

<sup>131</sup> Legge 226/2004 «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», disponibile su [www.camera.it/parlam/leggi/04226l.htm](http://www.camera.it/parlam/leggi/04226l.htm)

<sup>132</sup> «Teuliè» a Milano, «Nunziatella» a Napoli e Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» di Venezia; Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze.



Nel Rapporto governativo<sup>134</sup> sono presenti precise informazioni sulle modalità di accesso e di permanenza in tali istituti, nonostante manchi l'indicazione del periodo / anno scolastico di riferimento, oltre al dato disaggregato relativo al numero di ragazze iscritte. Sono altresì citati dati relativi all'età e alle Regioni di provenienza dei ragazzi che le frequentano, da cui emerge l'elevata percentuale di studenti provenienti dal Centro e dal Sud Italia<sup>135</sup>. In merito alla conformità dei *curricula* scolastici delle scuole militari agli articoli 28 e 29 CRC, come anche al Commento Generale n.1 sulle finalità dell'istruzione<sup>136</sup>, il Rapporto governativo ha precisato anche che nelle scuole militari «vengono realizzati progetti mirati per diffondere la conoscenza delle nozioni elementari di diritto costituzionale, dedicando in tale ambito particolare spazio ai diritti dell'uomo e al diritto umanitario»<sup>137</sup>. Tuttavia, si ritiene opportuno precisare da un lato che i *curricula* delle scuole militari, in quanto conformi ai *curricula* dei licei classico e scientifico, continuano a non comprendere corsi sui diritti umani, e dall'altro che dalle rilevazioni svolte dal Gruppo CRC in questi anni non risulta che i diritti dei minori e diritto internazionale umanitario siano oggetto di studio in ambito extra-curricolare<sup>138</sup>.

Riguardo all'**esportazione di armi**, si sottolinea che in Italia manca ancora una legge che vieti la vendita di armi «leggere» ai Paesi in cui le persone al di sotto dei 18 anni partecipano direttamente alle ostilità, così come non è ancora stata introdotta nel codice penale una norma che qualifichi tale commercio quale fattispecie di reato. La Legge 185/1990, citata nel Rapporto governativo, prevede una serie di severe norme procedurali che limitano le esportazioni in considerazione dello standard dei diritti umani del Paese importatore e del coinvolgimento del Paese stesso in una guerra intra-statale o inter-statale<sup>139</sup>, ma disciplina soltanto l'esportazione, l'importazione ed il transito di armi ad uso bellico verso Paesi terzi; il commercio delle armi leggere e

di piccolo calibro è invece regolamentato dalla Legge 110/1975, che non prevede tali limiti.

Si considera pertanto ammesso e possibile che l'Italia venda armi leggere a soggetti privati o a Governi di Paesi in cui persone con meno di 18 anni partecipano alle ostilità come parte di eserciti o di gruppi armati.

Da un'analisi dei dati disponibili si rileva che **nel 2008** l'Italia ha esportato armi leggere e di piccolo calibro verso soggetti privati o statali di Paesi che utilizzano bambini soldato<sup>140</sup>: in Israele per €2.586.500, nelle Filippine per €2.468.789, nella Repubblica Democratica del Congo per €48.812, in Colombia per €20.932, in Libano per €16.703, in Ciad per €13.455, in Nepal per €8.060, in Afghanistan per €1.045<sup>141</sup>.

Nonostante gli elevati standard sui diritti umani contemplati dalla Legge 185/1990, dall'analisi dei dati ufficiali contenuti nella relazione resa dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2007, citata nel Rapporto governativo, emerge che tra i Paesi clienti dell'industria militare italiana vi sono Paesi che hanno compiuto azioni militari che hanno colpito civili, perlopiù bambini<sup>142</sup>, nonché Paesi in cui i bambini vengono utilizzati come soldati. Sono state infatti autorizzate esportazioni di armi ad uso militare in Iraq per € 84.000.000, Israele € 1.885.713 e Filippine € 1.000.000<sup>143</sup>.

Infine, il Comitato ONU aveva espresso rammarico circa la mancanza di informazioni su specifici **programmi o attività d'integrazione che riguardano i bambini soldato presenti in Italia**, nonché la mancanza di una raccolta sistematica di dati sui richiedenti asilo al di sotto dei 18 anni coinvolti in

<sup>133</sup> Sul sito della Scuola Militare di Milano si legge che «dal punto di vista militare gli Allievi, al 16° anno, contraggono arruolamento e prestano giuramento diventando militari a tutti gli effetti», ([www.esercito.difesa.it/siti\\_scuole/Milano/pagina\\_scuola.htm](http://www.esercito.difesa.it/siti_scuole/Milano/pagina_scuola.htm)), mentre nel Rapporto governativo, op. cit., si afferma che tale ferma «è esclusivamente finalizzata al compimento del corso di studi prescelto».

<sup>134</sup> Rapporto governativo, op.cit., pagg. 217-218.

<sup>135</sup> Pari al 68% per il Sud nelle Scuole Nunziatella e Teulì; al 46% per il Sud e 29% per il Centro nella Scuola Morosini; al 33% per il Sud e 49% per il Centro nella Scuola Dohuet, in Rapporto governativo, op. cit..

<sup>136</sup> In cui si afferma che l'educazione sul diritto umanitario internazionale costituisce una dimensione importante, ma troppo spesso trascurata, dell'impegno per dare attuazione all'articolo 29 CRC.

<sup>137</sup> Rapporto governativo, op.cit. pag. 218.

<sup>138</sup> Cfr. Programma di Offerta Formativa, 2008-2009, disponibile su [www.aeronautica.difesa.it/SitoAM/Default.asp?idente=3009](http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM/Default.asp?idente=3009)

<sup>139</sup> Il Ministero degli Affari Esteri ha il compito di rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione di tali armi ed è previsto il divieto di concedere tale autorizzazione se è ragionevolmente possibile ipotizzare che il loro utilizzo costituisca una minaccia alla protezione dei diritti umani, al mantenimento della pace e della sicurezza regionali, allo sviluppo sostenibile dei paesi verso i quali le armi sono dirette. Dal 1993, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) stila una «lista nera» di Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, verso i quali l'esportazione di armi ad uso bellico è proibita. L'art. 25 Legge 185/1990 punisce le esportazioni senza autorizzazione di armi da guerra con la reclusione da tre a dodici anni o la multa da cinque a 500 milioni di lire, a meno che il fatto costituisca più grave reato.

<sup>140</sup> *Child Soldiers Global Report 2008*.

<sup>141</sup> Elaborazione di Giorgio Beretta sui dati ISTAT relativi all'anno 2008, categoria SH93: Armi, munizioni e loro parti ed accessori (valori in euro non costanti).

<sup>142</sup> Ad esempio, secondo quanto riportato nel Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza del 26 marzo 2009 (A/63/785-S/2009/158) tra il 26 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009 nei Territori Palestinesi, e in particolare a Gaza, sono stati uccisi 596 minori, il 96% dei quali in conseguenza delle operazioni compiute da parte delle forze militari israeliane. Cfr. [www.un.org/children/conflict/english/palestine.html](http://www.un.org/children/conflict/english/palestine.html)

<sup>143</sup> Elaborazione di Giorgio Beretta sui dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione del transito dei prodotti ad alta tecnologia (valori in euro costanti sul coefficiente di rivalutazione ISTAT per l'anno 2008). Si veda anche [www.archiviodisarmo.it](http://www.archiviodisarmo.it) e [www.disarmo.org](http://www.disarmo.org)



conflitti armati nei Paesi d'origine e che si trovano in Italia. Tali informazioni e dati non solo non risultano essere in alcun modo rilevati e disponibili, ma non sono menzionati neanche nel Rapporto governativo.

Quanto fin qui rilevato si profila in contraddizione con l'impegno profuso dall'Italia nel contrastare l'utilizzo dei bambini soldato da parte delle forze e dei gruppi armati e nel favorire il loro reinserimento sociale nei Paesi in conflitto o post-conflitto<sup>144</sup>.

Un'ulteriore contraddizione in tal senso si rileva nel fatto che, diversamente da quanto raccomandato da Comitato ONU, attualmente la legge italiana non specifica espressamente il divieto per i militari cittadini italiani di addestrare/arruolare/coinvolgere direttamente nelle ostilità, anche oltre i confini nazionali, persone con meno di 18 anni di età così come non stabilisce la giurisdizione extra-territoriale se tali crimini venissero commessi sul territorio italiano da un cittadino di uno Stato che ha ratificato la CRC e il Protocollo OPAC.

In proposito si evidenzia inoltre che l'Italia non ha ancora provveduto ad adeguare la propria normativa rispetto a quanto previsto dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, pertanto non sarebbe attualmente possibile perseguire penalmente in Italia responsabili di crimini di guerra, quali il reclutamento di minori in forze o gruppi armati, commessi in altri Paesi ma presenti o in transito sul territorio italiano<sup>145</sup>.

Durante un recente incontro internazionale<sup>146</sup> a cui ha partecipato anche la Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i bambini nei conflitti armati, Radhika Coomoraswamy, il Ministro degli Affari Esteri si è impegnato a valutare la possibilità di dare attuazione alle raccomandazioni del Comitato ONU.

Si auspica pertanto una maggiore coerenza tra il ruolo e gli impegni assunti dallo Stato italiano a livello internazionale e la normativa e la prassi nazionale.

<sup>144</sup> Conferenza di Parigi «Free Children from war» 5-7 febbraio 2007; in occasione della candidatura italiana a componente del nuovo Consiglio delle Nazioni Unite sui Diritti Umani per il triennio 2007-2010, il Governo italiano si è impegnato a tutelare i diritti dell'infanzia, specialmente dei minori coinvolti nei conflitti armati; a settembre 2007 il Ministero degli Affari Esteri ha presentato uno speciale *Minori soldato una sfida ancora aperta* in cui si evidenziava il ruolo dell'Italia nel contrastare l'utilizzo dei bambini soldato.

<sup>145</sup> Cfr. Rapporto governativo, op.cit. pag. 216. Risoluzione Commissione Giustizia Camera dei Deputati 7 aprile 2009.

<sup>146</sup> Roma, 23 giugno 2009, Incontro internazionale «Bambini e giovani colpiti dai conflitti armati: ascoltare, capire, agire» promosso da Ministero degli Affari Esteri e Comune di Roma, in collaborazione con: Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i Bambini nei Conflitti Armati, UNICEF, Save the Children, UN Department for Peacekeeping Operations. Una sintesi degli interventi dei relatori è disponibile su [www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5584](http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5584)

### Il Gruppo CRC pertanto raccomanda:

1. Al **Governo** di ritirare la Dichiarazione in cui è indicata l'età minima dei 17 anni per il reclutamento volontario resa al momento della ratifica del Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;
2. Al **Governo** di garantire una maggiore coerenza tra gli impegni assunti in ambito di politica estera per contrastare l'utilizzo di bambini soldato e favorire il loro reinserimento sociale e il rispetto in Italia del Protocollo Opzionale, in particolare per quanto concerne la vendita di armi a Paesi in cui bambini, bambine e adolescenti sono utilizzati come soldati, nonché il sostegno volto al recupero fisico e psicologico dei minori che provengono da Paesi in conflitto e che potrebbero essere stati bambini soldato;
3. Al **Parlamento** di legiferare al fine di: specificare il concetto di «partecipazione diretta» delle persone di età inferiore ai 18 anni ad un conflitto armato e delle attività correlate; rendere più rigorosa e vincolante la normativa in materia di esportazioni e transazioni di armamenti (Legge 185/1990), prestando particolare attenzione all'esclusione di esportazioni verso Paesi che reclutano e utilizzano bambini soldato; migliorare la normativa del 1975 sulle esportazioni di «armi ad uso civile».

## MINORI COINVOLTI NEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

### 1. MINORI IN STATO DI DETENZIONE E SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

52. Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia, nel riformare il sistema della giustizia minorile, integri appieno le disposizioni ed i principi della Convenzione, in particolare gli artt. 37, 40 e 39, e altri rilevanti parametri internazionali in questa area, come ad esempio le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della libertà e le Linee guida di Vienna per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale.

53. In particolare, il Comitato raccomanda che l'Italia:

- (a) prenda tutte le misure necessarie, incluse campagne di sensibilizzazione e formazione adeguata del personale coinvolto, per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei bambini stranieri e rom;
- (b) permetta visite periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti Penali Minorili da parte di soggetti indipendenti e imparziali e assicuri che ogni minore privato della propria libertà possa inoltrare i suoi ricorsi